




CITTA' DI AMANTEA

(Provincia di Cosenza)

Corso Umberto I° -87032 Amantea
Cod. Fiscale 86000330786 - Partita Iva 00363060781



ORDINANZA n° 34 del 110 MAG. 2018

Oggetto: **SALVAGUARDIA DELLE AREE PUBBLICHE E TUTELA DELL'INCOLUMITA' PUBBLICA. OBBLIGHI DI CONDOTTA PER I PROPRIETARI E I DETENTORI DI CANI.**

IL SINDACO

Premesso

- Che il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall'animale stesso;
- Che chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprietà ne assume la responsabilità per il relativo periodo;
- Che il suolo pubblico o di pubblico accesso (strade, marciapiedi, piazze, zone verdi, zone attrezzate per bambini, ecc.), a causa dell'incuria dei proprietari/conduttori di cani, viene frequentemente insudiciato dagli escrementi degli animali;
- che tale circostanza lede la pubblica igiene, oltre che il decoro della Città ed è idonea a porre in pericolo la salute pubblica;

PRESO ATTO delle reiterate segnalazioni pervenute in materia di abbandono delle deiezioni solide canine sul suolo pubblico ed in particolare sui marciapiedi destinati alla circolazione pedonale, sui prati e nelle aiuole dei giardini e parchi pubblici destinati alla ricreazione ed allo svago;

CONSTATATO in più occasioni lo stato indecoroso di marciapiedi, di strade, di spazi verdi, etc., causato dai conduttori di cani che lasciano defecare i propri animali nelle aree pubbliche senza curare la rimozione delle deiezioni;

CONSIDERATO che la presenza di escrementi dei cani comporta seri rischi per la salute e l'igiene della popolazione, con particolare riferimento alle fasce più esposte, quali i bambini, oltre a provocare un degrado del territorio comunale e che i luoghi pubblici ed aperti al pubblico devono essere mantenuti costantemente puliti;

RITENUTO che tale comportamento da parte dei conduttori di cani sia causa di non poco disagio per i cittadini per l'evidente assenza del dovere civico di provvedere alla raccolta degli escrementi con mezzi adatti al loro smaltimento;

RILEVATO la necessità di garantire una pronta e più adeguata compatibilità con il mantenimento dell'igiene del suolo e il decoro dell'ambiente urbano;

RITENUTO opportuno e doveroso favorire una più consona vita sociale e provvedere affinché i proprietari dei cani, o di altri animali o le persone incaricate della loro conduzione siano munite di apposite palette, sacchetti di plastica o qualsiasi altro strumento idoneo alla raccolta delle deiezioni canine, onde poter rimuovere gli escrementi;

PRESO ATTO altresì che in molti casi i cani nei luoghi pubblici vengono lasciati liberi e incustoditi o comunque non vengono tenuti sotto il diretto ed immediato controllo del possessore e che ciò pregiudica la vivibilità delle aree stesse e la sicurezza dei frequentatori, nonché degli stessi animali;

RAVVISATA l'opportunità di intervenire con un provvedimento atto a prevenire e reprimere i comportamenti che incidono negativamente sulla salubrità dell'ambiente, sul decoro della Città e sulla sicurezza sia delle persone che degli stessi animali, nonché al contempo di fornire uno strumento più efficace dal punto di vista sanzionatorio agli organi di vigilanza;

VISTA la legge 24.12.1981 n°689 e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 54 del D.Lgs, 18.08.2000, n°267 TUEL per come novellato dal D.L. 23.05.2008, n°92 convertito con legge 24.07.2008, n°125;

VISTO l'articolo 7 bis del D.Lgs. 18.08.2000, n°267 e ss.mm.ii.;

VISTA l'ordinanza del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 3 marzo 2009 all'oggetto: "Ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani", pubblicata sulla G.U. Serie Generale n. 68 del 23 marzo 2009;

ORDINA

Dalla data di avvenuta pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio Comunale, è fatto obbligo a tutti i proprietari e conduttori di cani, nell'accompagnamento degli stessi su aree e strade pubbliche o aperte al pubblico:

1. di munirsi, da esibire su richiesta della Pubblica Autorità, di paletta o altra idonea attrezzatura e di sacchetti monouso, per l'eventuale raccolta delle deiezioni degli animali;
2. di provvedere alla immediata e totale rimozione delle defecazioni facendo uso della suddetta attrezzatura;
3. di depositare le feci in idonei involucri o sacchetti richiudibili, comunque impermeabili ai liquidi, e di smaltirle nei cassonetti adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani indifferenziati. Il personale della Polizia Municipale è tenuto ad accertare che gli accompagnatori degli animali dimostrino il possesso in loco dell'attrezzatura suddetta.

E' fatto obbligo ai proprietari e ai conduttori di cani, quando si trovano in luogo pubblico o aperto al pubblico:

4. di condurre i cani al guinzaglio;
5. di portare con se una museruola da applicare al cane di indole aggressiva in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o, su richiesta delle Autorità competenti ai sensi dell'Ordinanza del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 03.03.2009 avente ad oggetto: "Ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani", pubblicata sulla G.U. Serie Generale n. 68 del 23 marzo 2009;
6. di utilizzare il guinzaglio, e ove sia necessario, anche l'apposita museruola qualora gli animali possano determinare pericolo, danni o disturbo;
7. nei giardini/parchi pubblici e aree attrezzate per il gioco dei bambini,, i cani possono essere introdotti solo con guinzaglio corto.

ESENZIONI: sono esenti dalla disciplina della presente ordinanza i cani guida per ciechi, i cani delle forze di pubblica sicurezza e della protezione civile nell'esercizio dell'attività istituzionale;

I trasgressori della presente ordinanza saranno assoggettati alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 1 bis dell'articolo 7 bis del D. Lgs. n. 267/2000, il quale prevede il pagamento di una somma di denaro da euro 25,00 ad euro 500,00;

Che i trasgressori alla presente ordinanza siano altresì denunciati all'Autorità Giudiziaria, ai sensi dell'articolo 650 del Codice Penale, da chiunque abbia legalmente il dovere di farlo;



DISPONE

Che sia dato avviso della presente ordinanza mediante pubbliche affissioni e pubblicazione all'Albo Pretorio per 30 giorni consecutivi.

Che della presente Ordinanza venga data immediata ed adeguata diffusione ai cittadini residenti nel territorio comunale mediante affissione all'Albo Pretorio on line sul sito web istituzionale del Comune e affissione in spazi pubblici del relativo avviso;


Che il controllo per il rispetto della presente ordinanza sia demandato al Comando di Polizia Locale ed alle altre Forze dell'Ordine

AVVISA


Che, avverso la presente Ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria, entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla sua pubblicazione.

Dalla Residenza Municipale, addì 10 MAG. 2018

L'ASSESSORE ALL' IGIENE E SANITÀ
Dott. Andrea IANNI PALARCHIO



IL SINDACO
Dott. Mario PIZZINO



Città di Amantea (Provincia di Cosenza)
Publicazione all'Albo Pretorio
N° Reg. <u>342</u>
Dal <u>10 MAG. 2018</u>
Al <u>25 MAG. 2018</u>

